

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"BOSCO INTEGRALE CATERINA NOVI ODV"

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme anche regionali in tema di associazioni di volontariato, è costituita su iniziativa della famiglia Novi l'Organizzazione di volontariato "Bosco Integrale Caterina Novi ODV", di seguito indicata semplicemente come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cento (FE).
3. Essa opera prevalentemente nel territorio di Cento. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in tutta Italia mediante delibera del consiglio direttivo, il quale è deputato anche a deliberare sul trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" e dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa potrà inoltre aggiungere l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" alla denominazione sociale, che pertanto potrà essere anche "Bosco Integrale Caterina Novi ODV- ETS".
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta nel registro regionale delle ODV a norma della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Scopi e attività di interesse generale

1. L'Associazione intende promuovere il volontariato e la partecipazione attività della comunità alla gestione delle risorse naturali e dell'ambiente, in particolare del Bosco Caterina Novi di Cento (FE). L'associazione intende far conoscere e curare il Bosco, così come intende supportare e promuovere tutte le attività di carattere sociale, culturale, e di interesse generale attive all'interno del Bosco Caterina Novi o negli stabili che vi accedono.
2. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati al bene comune e all'interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia, della pace e del pieno sviluppo della persona umana. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria.
3. Essa persegue le seguenti finalità ai sensi dell'art. 5 CTS lettere e), i), k), l), q), s), t), u), w):
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla tutela degli animali;

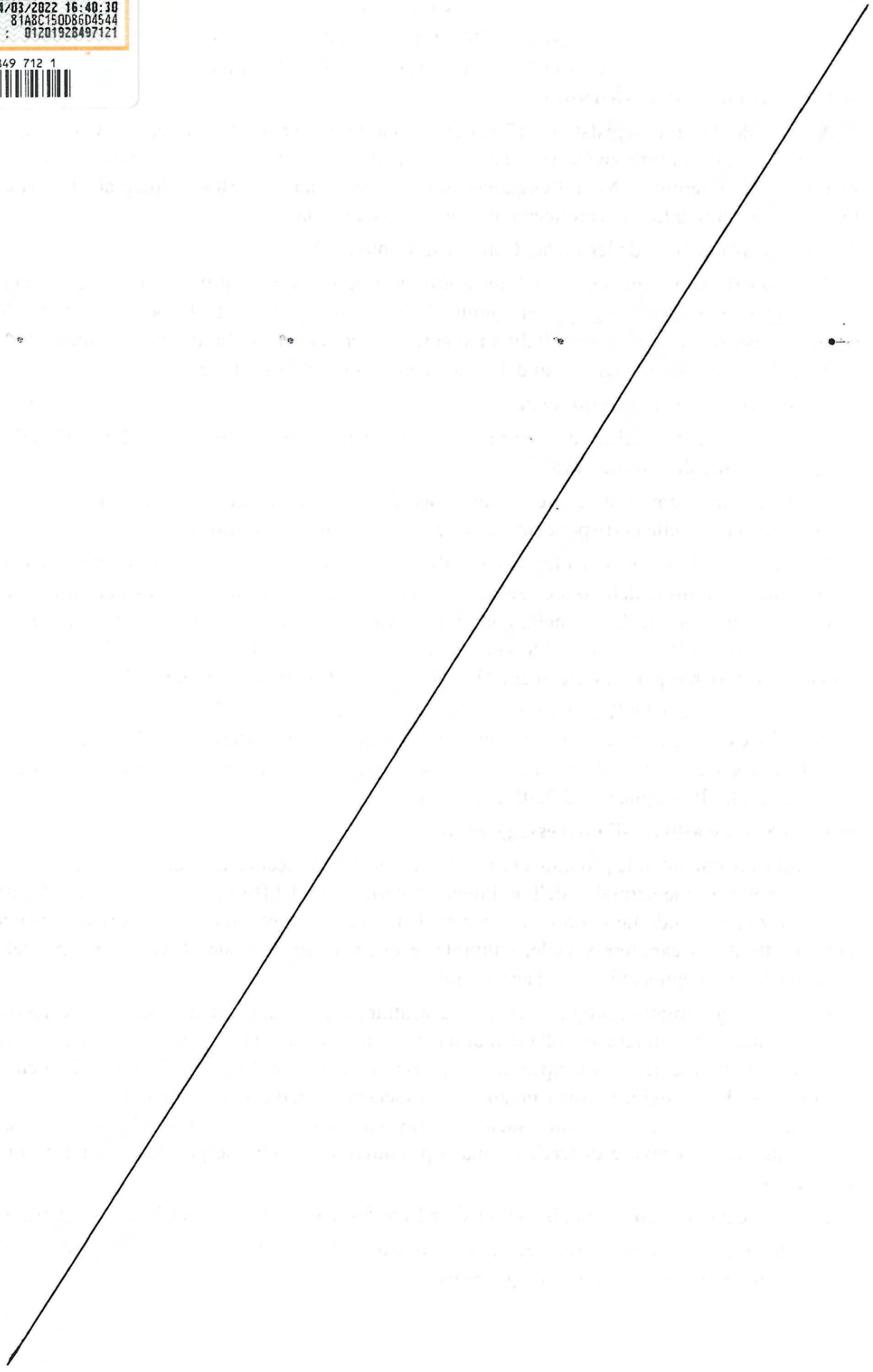


Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00036443 00005A0C W195T001
00008602 04/03/2022 16:40:30
4578-00088 81A8C150D86D4544
IDENTIFICATIVO : 01201928497121

0 1 20 192849 712 1



- Agricoltura sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;
- Alloggio sociale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficienza;
- Promozione dei diritti umani, pari opportunità, iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

4. L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e alla attività dell'associazione e la promozione del volontariato.

5. L'associazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici o altri enti del terzo settore. Essa collabora con le istituzioni e gli enti locali anche attraverso convenzioni, coprogettazioni o protocolli di intesa.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

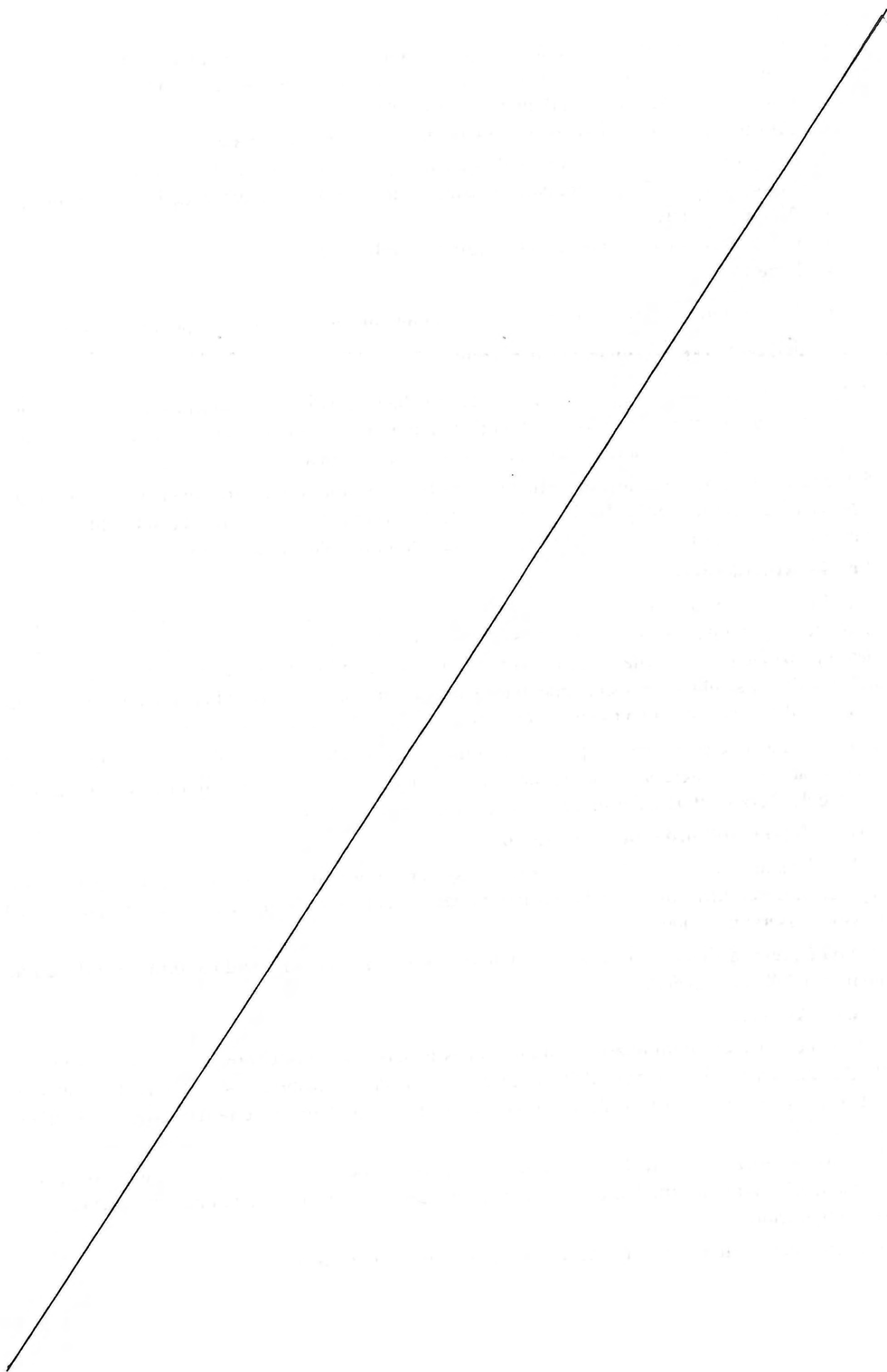
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Il numero dei soci è illimitato e non può in nessun caso essere inferiore a 7 persone fisiche o a il diverso numero minimo stabilito dalla legge. Se tale numero viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione a un'altra sezione del RUNTS.

2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare attivamente al loro raggiungimento.

3. L'associazione tiene un libro dei soci a cura del consiglio direttivo.



4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme associative contenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e nei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

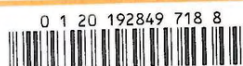
3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e la reputazione, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare atto costitutivo e statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

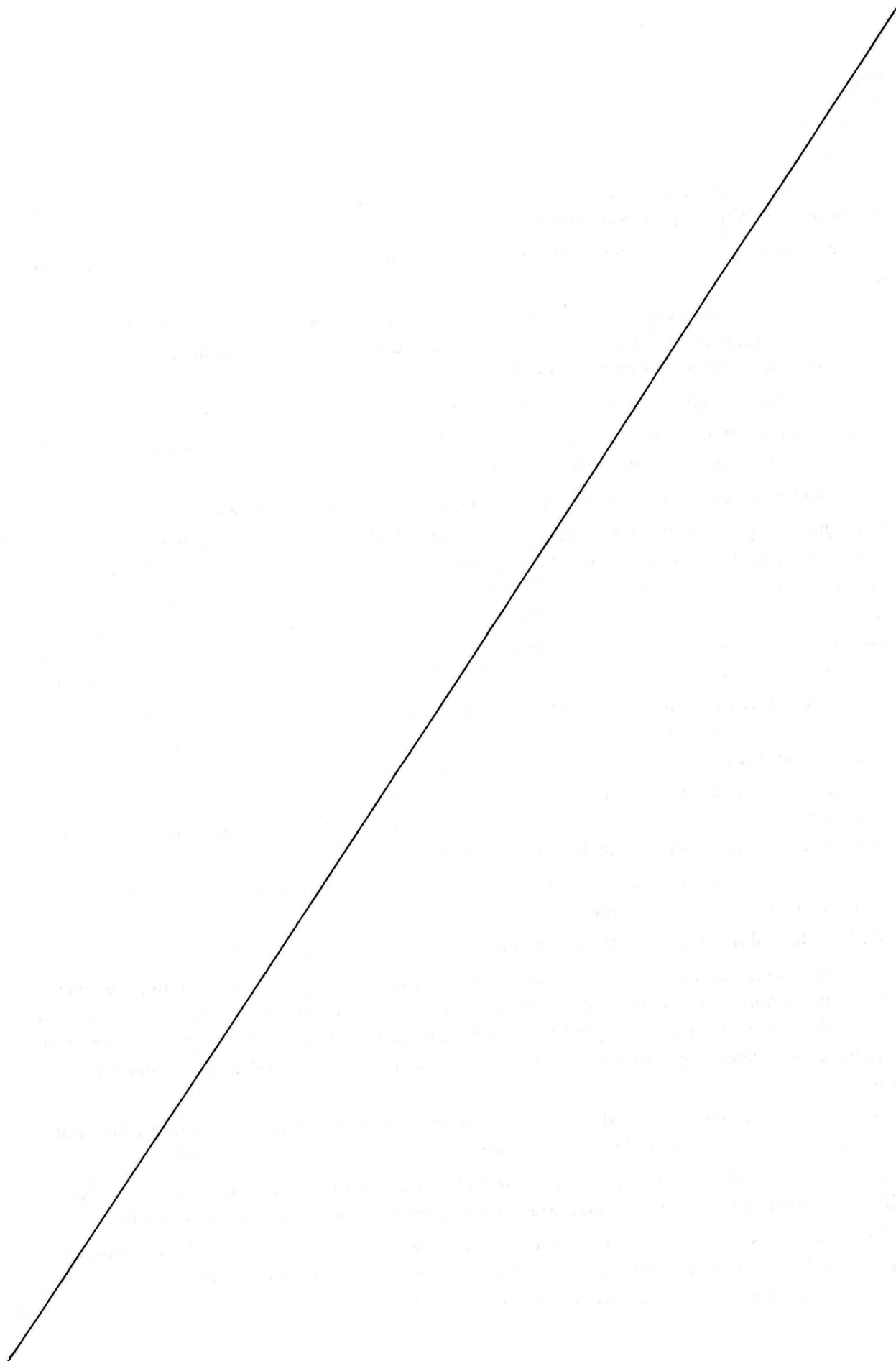
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
**Agenzia
Entrate**
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00036443 00005A0C W195TD01
00008596 04/03/2022 16:40:00
4578-00088 50E7648ABD84FFA3
IDENTIFICATIVO : 01201928497188



1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) morte;
 - c) esclusione;
 - d) decadenza.
2. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
3. L'esclusione è decisa dal consiglio Direttivo con delibera motivata e comunicata al socio nei casi di:
 - a) mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa, entro il termine determinato dagli organi sociali. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
 - b) Ripetuta e ingiustificata assenza alle assemblee in proprio o per delega;
 - c) comportamento contrastante con i principi e le finalità stabiliti dallo statuto, con le attività deliberate dal consiglio direttivo o dall'assemblea e per altro grave motivo;
 - d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
4. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, gli addebiti devono essere contestati per iscritto al socio, consentendogli la facoltà di replica. Qualora venga avviata la procedura di esclusione per mancato versamento della quota annuale, l'assolvimento dell'onere contributivo che pervenga prima della decisione sull'esclusione permette di estinguere la procedura e preservare la qualifica di socio. Nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione l'associazione può comunicare la sospensione temporanea dei diritti di socio, compresa la sospensione del diritto di voto in assemblea.
5. Decade immediatamente da socio colui che instaura qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente con l'associazione e colui che perde i requisiti d'ammissione previsti dalla legge o dallo statuto. La decadenza è accertata dal consiglio con propria delibera.
6. Contro il provvedimento che accerta la decadenza o decide l'esclusione il socio può, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere all'assemblea, che dovrà essere appositamente convocata entro i 60 giorni successivi per deliberare al riguardo.
7. La cessazione del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate né sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'associazione persegue le proprie finalità grazie all'attività prevalente dei volontari associati, ma può avvalersi anche di volontari non associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un apposito registro di tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. I volontari prestano la propria opera nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione presso la sede della stessa o in altri luoghi, anche all'interno di strutture pubbliche o private con cui l'associazione collabori, in base alla legislazione vigente.



5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Tutti gli organi durano in carica tre anni. I componenti degli organi sociali sono sempre rieleggibili. Le sostituzioni eventualmente effettuate nel corso del triennio di mandato decadono in ogni caso allo scadere del triennio stesso.
5. L'associazione assicura i componenti degli organi sociali che ne facciano richiesta per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'organo sociale di appartenenza.
6. La riunione degli organi può avvenire tramite sistema audio o audio-video qualora uno dei componenti ne faccia motivata richiesta, per impossibilità a partecipare alla riunione in presenza. Sulla fondatezza della richiesta decide il Presidente che espressamente lo autorizza a partecipare tramite sistema audio o audio video. Il Presidente può decidere di utilizzare i medesimi sistemi di partecipazione anche per soddisfare esigenze correlate alla tutela della salute o ad altri beni collettivi.

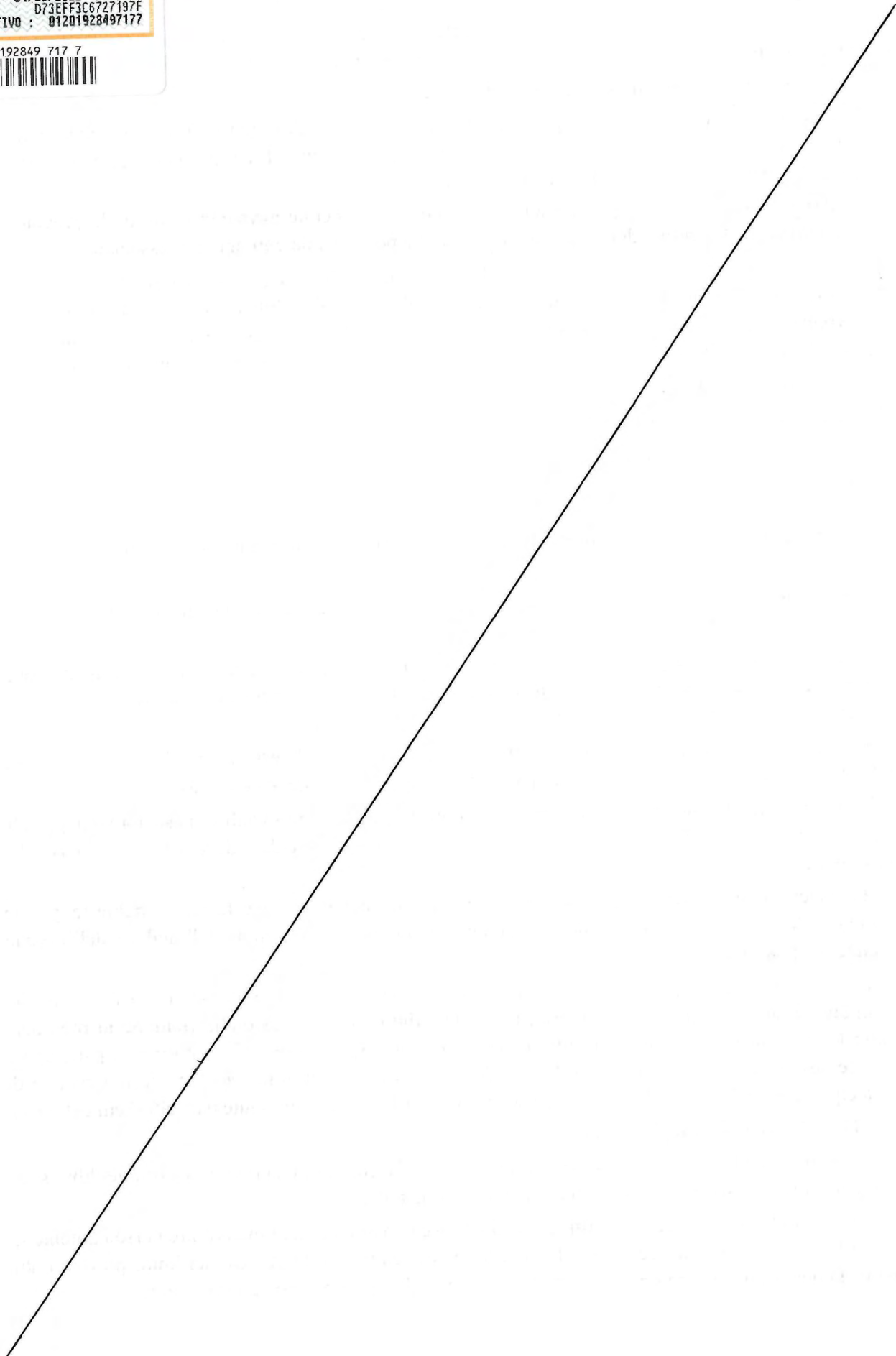
Art.13 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti nel libro soci, in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
2. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, nei limiti previsti dalla legge, la quale deve essere scritta e firmata, anche in calce all'avviso di convocazione.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00036443 00005A0C W195T001
00008597 04/03/2022 16:40:05
4578-00088 D73EFF3C6727197F
IDENTIFICATIVO : 01201928497177

0 1 20 192849 717 7

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

5. La convocazione si effettua mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed eventualmente trasmesso anche via email ai soci, contenente il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti da trattare.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente o in assenza anche di questi, da altro componente designato dall'assemblea stessa. Colui che presiede l'assemblea nomina un segretario e verifica il diritto dei presenti di intervenire nell'assemblea stessa.

7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

8. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo dopo averne determinato il numero;
- nomina i componenti dell'Organo di controllo qualora la nomina sia obbligatoria o l'assemblea voglia comunque disporla, previa determinazione della sua natura monocratica o collegiale.
- nomina il revisore legale qualora necessario;
- definisce le linee-guida cui dovrà attenersi il consiglio nella formulazione dei programmi di attività ed approva tali programmi;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio sociale se predisposti;
- approva i regolamenti proposti dal consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. L'assemblea straordinaria, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, nonché sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

10. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. A prominent diagonal line runs from the bottom left towards the top right, possibly indicating a fold or a scanning artifact.]

11. Il verbale, redatto dal segretario, è sottoscritto da questi e dal presidente dell'assemblea. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale responsabile della gestione dell'Associazione, che esercita attenendosi alla volontà e agli indirizzi generali espressi dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 9 membri, eletti tra le persone fisiche socie o tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'associazione.
3. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
4. Il potere di gestione attribuito agli amministratori è generale. Il consiglio direttivo ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto all'assemblea o ad altro organo sociale.
5. Il consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, compreso il presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La delega può anche essere conferita collegialmente a più consiglieri, che in tal caso formano un comitato esecutivo, il cui funzionamento è disciplinato secondo le regole applicabili al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo potrà sempre impartire direttive ai delegati o al comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non può costituire oggetto di delega la redazione del bilancio o la predisposizione di progetti riguardanti eventuali operazioni straordinarie. I consiglieri destinatari di deleghe o il comitato esecutivo riferiscono periodicamente, e in ogni caso ogni semestre, al consiglio sull'esercizio dei poteri delegati.
6. I componenti del consiglio entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RIUNTS.
7. Al venir meno (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni) di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo convoca l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.
8. Qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero consiglio direttivo s'intende decaduto. Il presidente, il vicepresidente, o in caso di loro impedimento il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'assemblea da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
9. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, posta elettronica o in qualunque altra forma idonea ad accertare l'avvenuto ricevimento della stessa, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. Esso è convocato con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte in cui lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, nel qual caso la seduta dovrà essere fissata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.
10. Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o in sua mancanza dal vicepresidente. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano.
11. Il consiglio direttivo gestisce l'associazione e oltre a quanto la legge e il presente statuto gli attribuisce, ha il compito di:
 - a) eleggere, nella sua prima seduta, il presidente e il vicepresidente, e all'occorrenza il tesoriere e il segretario;

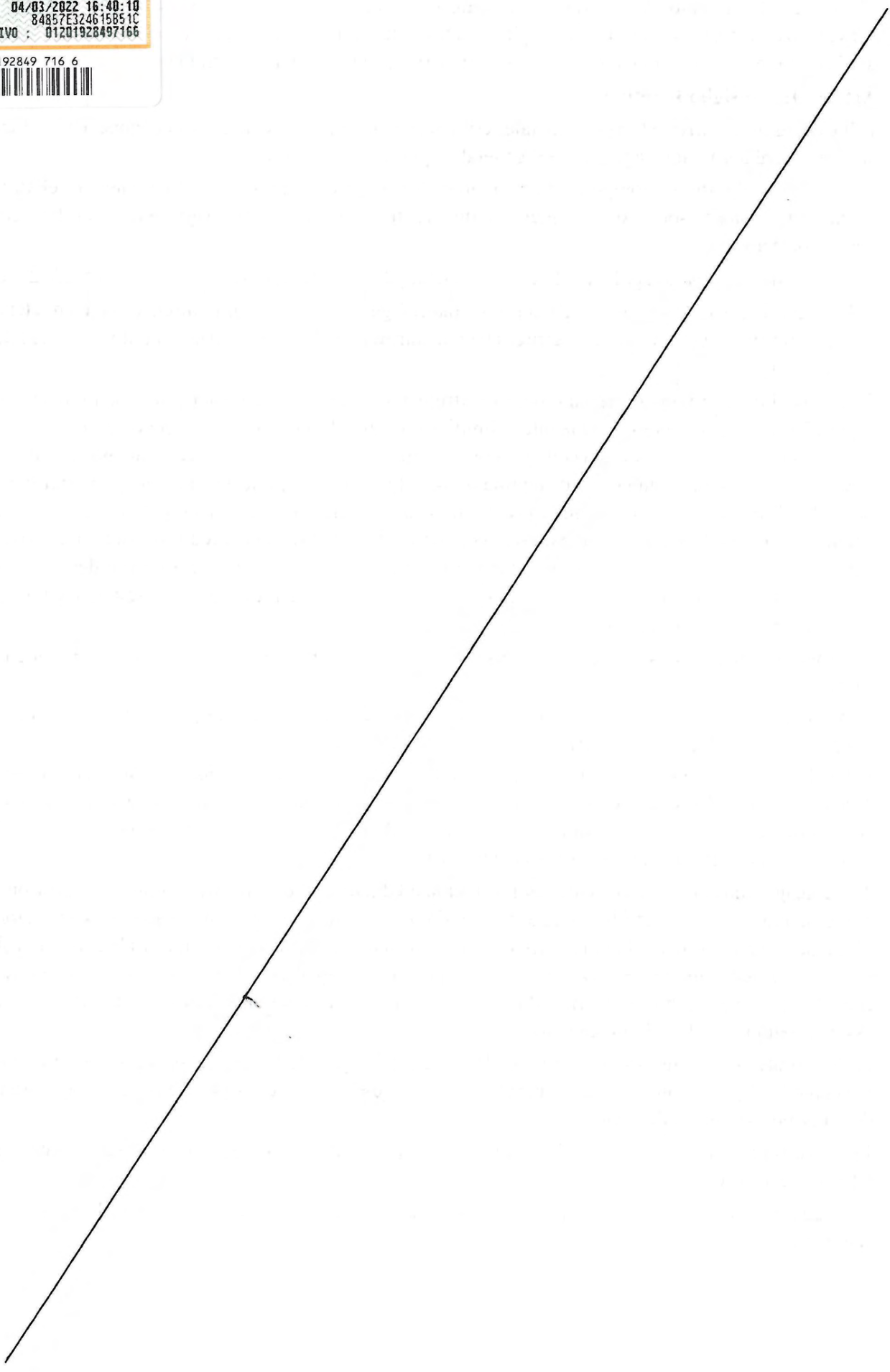


Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00036443 00005A0C W195T001
00008598 04/03/2022 16:40:10
4578-00088 84857E324615851C
IDENTIFICATIVO : 01201928497166

0 1 20 192849 716 6



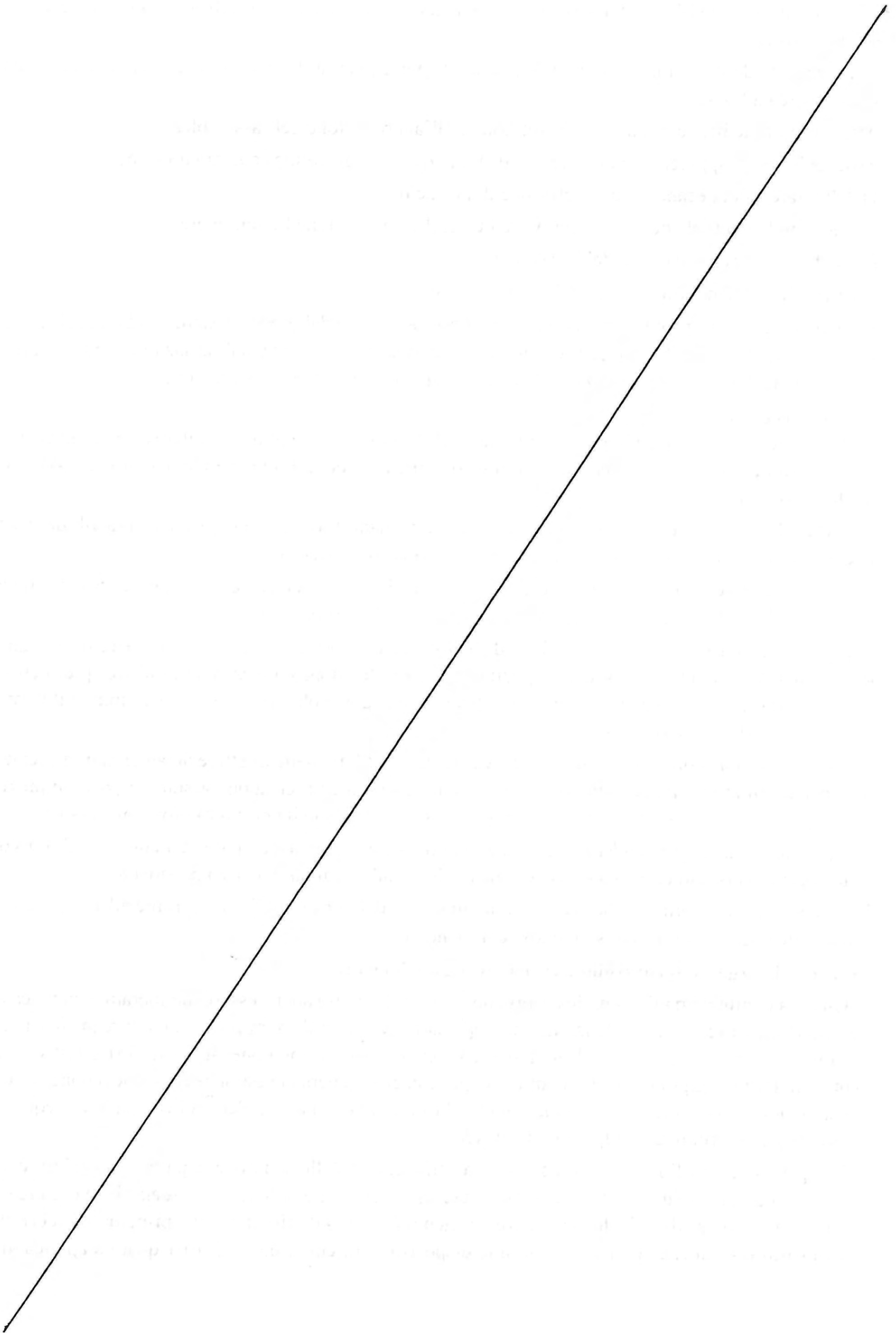
- b) proporre all'assemblea le norme ed i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi o servizi;
- c) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e predisporre piani di lavoro sulla base delle linee-guida predisposte dall'assemblea;
- d) predisporre le bozze di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) accogliere o respingere, con parere motivato, le richieste di ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare sulla decadenza o l'esclusione di un socio;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Cura gli interessi e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
2. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e resta in carica per il periodo di durata previsto dal presente statuto per il consiglio direttivo.
4. Il presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo; in sua assenza o in caso di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, che sostituisce il presidente nelle sue attribuzioni ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il presidente può compiere atti di ordinaria gestione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio in merito all'attività svolta. In caso di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni o revoca da parte del consiglio direttivo. In tal caso il consiglio direttivo procede senza indugio alla nomina di nuovo presidente.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti.

Art. 16 - L'organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Qualora nominato dall'assemblea, l'organo di controllo potrà anche essere monocratico, in tal caso composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, c.c. Se l'organo è collegiale, esso si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti rieleggibili e scelti in tutto o in parte anche tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono avere i requisiti di cui all'art. 30, comma 5, d.lgs. 117/17 (CTS).
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale e ai limiti riguardanti lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01 qualora applicabili,



nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

4. In presenza delle condizioni di cui all'art. 31 d.lgs. 117/17 (CTS) o quando lo preveda la legge, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale a meno che non decida di affidare la revisione legale all'organo di controllo, che in tal caso avrà natura collegiale ed essere interamente composto da revisori legali iscritti.

Art. 17 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari e ogni altro libro o registro prescritto dalla legge.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, come risultante dall'atto costitutivo.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari da parte di soggetti associati o non associati;
- d) rendite patrimoniali;
- e) redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni o altri accordi con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

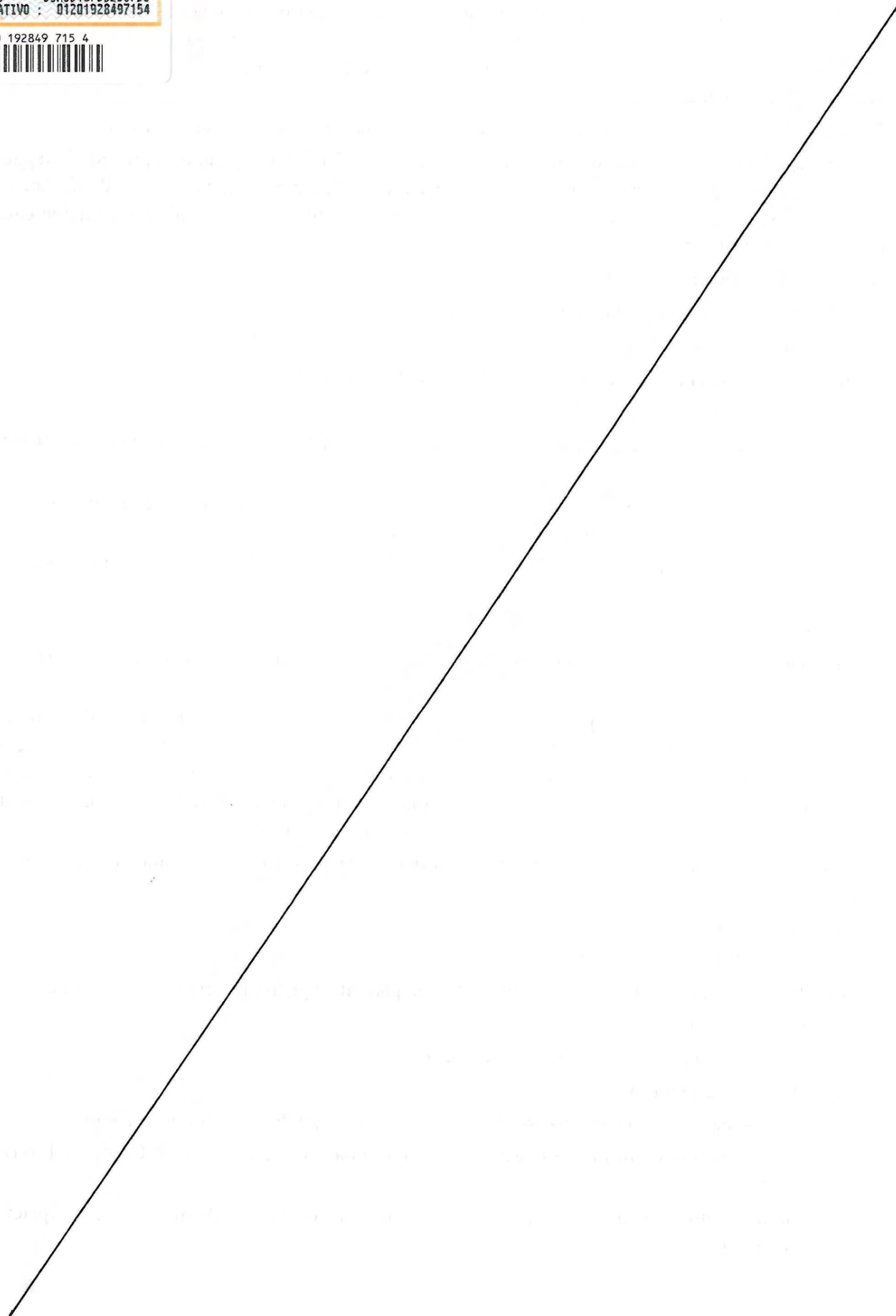


Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agencia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00036443 00005A0C W195TD01
00008599 04/03/2022 16:40:15
4578-00088 53A3D1C7D82BC7B8
IDENTIFICATIVO : 01201928497154

0 1 20 192849 715 4



4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13-14 Codice Terzo Settore e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

- in caso contrario, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- in ogni caso va redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte;

- redigere un bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali qualora le entrate annue superino 1.000.000 €;

- pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli eventuali compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi associativi, ai dirigenti o agli associati qualora le entrate annue superino 100.000 €.

3. Il bilancio predisposto dal consiglio direttivo deve essere approvato dall'assemblea in tempo utile per essere depositato presso il RUNTS entro il termine stabilito dalla legge.

Art.20 - Devoluzione del patrimonio

1. In qualsiasi caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore operanti nel medesimo o analogo settore.

Art. 21. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le norme del d.lgs. 117/17 (CTS) e sue successive modifiche e integrazioni o in mancanza del Codice civile in quanto compatibili.

2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

Mon. Melli
Vincenzo
Ger. Att.
Angelo
Valeria Mori
Ros. Gatto
Silvia Basso

Ytaro Zelli
Baratella Corioli
Daniela Peroni
Federica Zorullo
Leone Boffi
Dario Ferraro
Gian Basso
Chiara Pellizzolo

[Faint, illegible text visible through the paper, likely from the reverse side. The text appears to be a list or series of entries, possibly related to a survey or inventory.]